

1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti esistenti o di nuova formazione assimilati a quelli produttivi.

2. Destinazioni d'uso: l'eventuale piano interrato è destinato a garage o posti macchina coperti, o magazzini e depositi. Il piano terra e l'eventuale piano primo sono destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali, intendendosi per tali gli esercizi di vicinato ex art.7 del D.Lgs. 114/98, nonché le medie strutture di cui all'art. 8 D.Lgs. stesso, fino a **1500 (1)** mq di superficie di vendita (come definita al successivo art. 40 delle presenti N.T.A.). Lo stesso standard a parcheggio deve essere pari a 0,5 mq/mq di superficie di pavimento. Tale rapporto può essere conseguito, entro il limite del 50%, anche mediante vincolo di destinazione di area privata. Inoltre in tali zone sono ammessi magazzini, depositi ed esposizioni.

3. Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, ampliamento, adeguamento igienico-sanitario, demolizione con ricostruzione, nuova edificazione, secondo quanto previsto nella classe 5 dell'Allegato 2 N.T.A. "Abaco dei tipi edilizi": capannone.

4. Per le aree comprese all'interno dei perimetri di Strumenti Urbanistici Attuativi vigenti, dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti-norma si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 11, e 12.

5. In queste zone il *raggio minimo*, di cui alla lettera m) del primo comma del precedente art. 4 in caso di costruzioni non in aderenza è pari a ml. 10,00.

6. I fabbricati esistenti o in corso di costruzione all'interno delle zone D1 non compatibili con le destinazioni di zona e quelli residenziali, edificati entro la data di adozione della presente V.P.R.G., vengono confermati nella loro consistenza edificatoria. Per tali fabbricati sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare per gli edifici residenziali sono ammessi inoltre gli interventi di ristrutturazione e ampliamento fino ad un massimo di 220 mq di S.n.p. a prescindere dalle dimensioni della superficie fondiaria.

(1) Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.06.2006, avente ad oggetto: "**Variante parziale al PRG ai sensi comma 4° lett. L) art. 50 L.R. 61/85. Modifiche e integrazioni su vari articoli di Norme Tecniche di Attuazione. Controdeduzioni sulle osservazioni ed approvazione**", in vigore dal 02.08.2006.